

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 203

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SANTI e TARGETTI

*Annunziata il 9 dicembre 1948*

Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1948 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con decreto legislativo del 9 marzo 1948, n. 355, fu stabilito che fosse dovuta, per l'anno 1947, ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di carovita, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, e di contingenza, di cui ai decreti legislativi

del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285, e 14 dicembre 1947, n. 1460.

È indiscutibile che le ragioni che determinarono il provvedimento permangono immutate; è, quindi, giusto e necessario assicurare ai lavoratori suddetti la corresponsione della gratifica natalizia anche per l'anno in corso.

Proponiamo, pertanto, alla approvazione dei colleghi la presente proposta di legge del tutto conforme al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 355, salvo che stabilisce che la corresponsione della gratifica debba essere effettuata entro il dicembre 1948, come per ogni altro lavoratore.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1948, in aggiunta alla retribuzione

---

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di caro vita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303, del 2 novembre 1944, e di contingenza, di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285, e 14 dicembre 1947, n. 1460. La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1948.

ART. 2.

Ai lavoratori indicati nell'articolo 1 della presente legge, che siano stati assunti e licenziati durante l'anno 1948, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso articolo 1 per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno 1948.

ART. 3.

La concessione della gratifica natalizia, di cui al precedente articolo 1, è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggiore onere rispetto a quello previsto a tale titolo dalle norme vigenti.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.